

I TEMI: COVID-19 : NASPI ANCHE PER LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

01. NOZIONE

L'INPS con proprio **Messaggio 2261** pubblicato il **1° giugno 2020** comunica chiarimenti "in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Tutela NASpI"

Come noto, **fino al 17 agosto 2020**, vige la sospensione in materia dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

02. LA NORMA

Il cosiddetto decreto **Cura Italia (DL 18/2020)** all'articolo **46**, integrato dall'articolo **80 del DL 34/2020**, cosiddetto **Rilancio**, ha disposto la sospensione delle procedure per **cinque mesi a decorrere dal 17 marzo 2020**, sono altresì sospese le procedure avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Lo stesso articolo dispone l'impossibilità per il datore di lavoro, per il medesimo periodo, di recedere dal contratto **per giustificato motivo oggettivo**.

Tale disposizione ha un rilievo per la possibilità di accesso **alla prestazione di disoccupazione NASPI** da parte dei lavoratori che hanno involontariamente cessato il rapporto di lavoro nonostante il divieto richiamato dalla norma.

03. LA POSSIBILITA' DELLA NASPI

Essendo la materia di difficile risoluzione è stata formulata richiesta di parere all'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con nota **prot. n. 5481 del 26 maggio 2020**, si è pronunciato nei termini di seguito riportati.

Nel chiarire che l'indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che **"non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto - atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore"**.

E' possibile dunque procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all'accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento - con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.

L'Istituto specifica che l'indennità sarà effettuata **con riserva di ripetizione di quanto erogato** nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a comunicare all'INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l'esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.

Potrebbe anche verificarsi che **il datore di lavoro revochi il recesso** (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento.

In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell'Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis.

Quanto sopra non trova applicazione nel rapporto di lavoro domestico stante la peculiare disciplina.